

NOTIZIARIO N. 20 - 15 APRILE 2020

AFFARI GENERALI



D.P.C.M. 10/04/2020, comunicazione alla Prefettura per le attività non sospese.

pag. 3

CREDITO E FINANZA

- ♦ Decreto Liquidità: garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici.

pag. 6

FISCALE

- ♦ Decreto Liquidità: le nuove sospensioni di versamenti.

pag.10

OGGETTO: **D.P.C.M. 10/04/2020, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA PER LE ATTIVITA' NON SOSPENSE**

La Prefettura di Ravenna, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M: 10/04/2020, ha aggiornato la modulistica relativa alle Comunicazioni da parte delle Imprese che, pur non rientrando nelle attività di cui agli allegati 1, 2 o 3 del citato D.P.C.M., non possono sospendere l'attività lavorativa e devono continuare ad operare, nel rispetto del Protocollo di Sicurezza condiviso con le Parti Sociali.

Si segnala che, rispetto a quanto previsto dalle norme previgenti, tale Comunicazione dovrà essere inviata non solo dalle aziende che svolgono un'attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere essenziali (art. 2 comma 3), dalle aziende con impianti a ciclo continuo (art. 2 comma 6) e dalle aziende della difesa/aerospazio/rilevanza strategica (art. 2 comma 7), ma **anche dalle aziende che hanno necessità di fare accedere ai locali aziendali personale dipendente o terzi delegati per attività di vigilanza, manutenzioni, gestione dei pagamenti, pulizia/sanificazione e spedizione o gestione di merci in magazzino (art. 2 comma 12).**

La modalità di comunicazione per la Provincia di Ravenna è la medesima prevista in precedenza, ovvero l'invio del fac simile allegato, debitamente compilato, all'indirizzo mail dedicato prefettura.pref_ravenna@interno.it

Il Prefetto, sentito il Sindaco del Comune interessato, il Presidente della Provincia e la Camera di Commercio territorialmente competente, potrà sospendere l'attività in caso di mancanza di sussistenza delle condizioni previste ma, fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sospensione, le aziende potranno proseguire l'attività sulla base della comunicazione resa. Come già anticipato precedentemente tale comunicazione non deve essere reiterata se non per necessità sopravvenute che modifichino la posizione dell'azienda rispetto alla normativa vigente.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Allegato: FAC SIMILE COMUNICAZIONE PREFETTURA RAVENNA D.P.C.M: 10/04/2020

FAC- SIMILE COMUNICAZIONE
art. 2, commi 3,6, 7 o 12
del DPCM 10 aprile 2020

barrare solo la casella di interesse:

- ☐ **COMMA 3 - Filiera**
- ☐ **COMMA 6 – Impianti a ciclo continuo**
- ☐ **COMMA 7 – Industria aerospazio, difesa, rilevanza strategica per l'economia nazionale**
- ☐ **COMMA 12 – Attività sospese: accesso ai locali per manutenzione, vigilanza, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione, spedizione e ricezione merci in magazzino**

**AL SIGNOR PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

Da inviare esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:
prefetto.pref_ravenna @interno.it

Oggetto: DPCM 10 APRILE 2020 - Comunicazione prosecuzione attività.

Il sottoscritto.....nato a.....il.....
in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta
.....con sede legale in
via..... e sede operativa in
via..... telefono.....,
Partita IVA indirizzo mail/PEC.....

DICHIARA

che la propria azienda svolge la seguente attività.....
(CODICE ATECO:_____)

COMUNICA

(indicare una delle seguenti casistiche)

la prosecuzione della propria attività:

- ☐ Ai sensi dell'art. 2, **COMMA 3**, del DPCM 10 aprile 2020, in quanto funzionale ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all'allegato 3 del predetto decreto;

LE IMPRESE E LE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI PRODOTTI/ SERVIZI sono le seguenti:

_____ (si suggerisce di allegare attestazione dell'impresa/amministrazione beneficiaria)

- ☐ Ai sensi dell'art. 2, **COMMA 6**, del DPCM 10 aprile 2020, in quanto trattasi di impianti a ciclo continuo, per

i quali l'interruzione dell'attività provocherebbe grave pregiudizio o il pericolo di incidenti, in quanto _____ (si suggerisce di allegare attestazione tecnico qualificato);

- ☐ Ai sensi dell'art. 2, **COMMA 7**, del DPCM 10 aprile 2020, in quanto trattasi di:

(barrare solo la casella di interesse)

- ☐ industria dell'aerospazio;
- ☐ industria della difesa;
- ☐ industria di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- ☐ _____

(specificare se lavorazioni, impianti, materiali, servizi o infrastrutture)

essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico.

- ☐ Ai sensi dell'art. 2, **COMMA 12**, del DPCM 10 aprile 2020, in quanto trattasi di attività sospesa, ma che ha necessità di far accedere ai locali aziendali personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento delle seguenti attività:

(barrare solo le caselle di interesse)

- ☐ Vigilanza;
- ☐ Manutenzioni e attività conservative;
- ☐ Gestione dei pagamenti;
- ☐ Pulizia/sanificazione;
- ☐ Spedizione/ricezione di merci in magazzino;

Durata/frequenza _____

Durata/frequenza _____

Durata/frequenza _____

Durata/frequenza _____

ASSICURA

il rigoroso rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/titolare.

Data _____

Firma

ATTENZIONE:

si prega di verificare l'esattezza e la completezza dei dati prima dell'invio.

Si prega di non reiterare la comunicazione, se non per necessità sopravvenute che modificano la posizione dell'azienda rispetto alla normativa in discorso.

La Prefettura provvederà a dare riscontro a questa comunicazione SOLTANTO nel caso in cui il Prefetto ravvisi le condizioni per sospendere l'attività.

OGGETTO: **DECRETO LIQUIDITÀ**
GARANZIE PUBBLICHE A FAVORE DELLA LIQUIDITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il D.L. 08/04/2020, n. 23 (vedi anche Confimi Romagna News n. 19 del 10/10/2020), c.d. “Decreto Liquidità”, prevede 2 canali di accesso ai prestiti garantiti dallo Stato:

- il **Fondo di garanzia per le Pmi** fino a 499 dipendenti;
- la **società SACE** per imprese di più grandi dimensioni.

I prestiti garantiti non sono ancora operativi: manca l'autorizzazione Ue, l'aggiornamento di alcune procedure interne da parte delle banche e di SACE, e l'adeguamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia.

PREMESSA

Il Decreto Liquidità prevede misure volte a facilitare la **concessione di finanziamenti** alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI, fino al 31/12/2020.

In particolare:

- l'art. 13 introduce alcune norme derogatorie all'ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall'art. 49 del DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che viene infatti contestualmente abrogato;
- l'art. 1 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia.

FINANZIAMENTI FINO A € 25.000,00

Limitatamente alle richieste di garanzia **per finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro**, fino al **tetto massimo del 25% dei ricavi** o compensi del soggetto beneficiario, viene previsto che la copertura della **garanzia possa arrivare al 100%** dell'importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

- il **finanziamento** preveda l'inizio del **rimborso** del capitale **non prima di 24 mesi (2 anni)** dall'erogazione e abbia una **durata fino a 72 mesi (6 anni)**;
- il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un **tasso di interesse** (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) *“che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria*.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000 euro, viene previsto anche un **iter accelerato**, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, **senza alcuna valutazione del merito di credito**: basta un'autocertificazione. Il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo.

POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

L'art. 13 prevede una serie di **modifiche temporanee** alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare **fino al 31.12.2020**.

Innanzitutto, viene previsto che la **garanzia è concessa dal Fondo centrale di garanzia per le PMI a titolo gratuito** e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.

Importo massimo garantito

L'**importo massimo** che può essere garantito per singola impresa viene elevato **da 2,5 a 5 milioni di euro**.

Beneficiari

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle **imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499**.

Premesso che restano in ogni caso **escluse** le imprese che presentano **esposizioni classificate come “sofferenze”** ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

- beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili”, o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;
- beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Percentuale di copertura della garanzia

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- un **ammontare non superiore all'importo maggiore tra:**
 - il **25% del fatturato del beneficiario nel 2019**;
 - il **doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
- una **durata** fino a 72 mesi (**6 anni**).

La **garanzia del 90%** (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi, o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, **sino alla copertura del 100%** del finanziamento concesso:

- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di **ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro**;
- per **prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi** del soggetto beneficiario.

Per tali categorie (prestiti al 90% o prestiti al 100% - Garanzia dello Stato più quella di Confidi) ci sarà **un'istruttoria bancaria alleggerita**: si valuterà solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda (dovrebbe essere esclusa la valutazione dell'andamento degli ultimi 6 mesi).

Vengono altresì **ammesse** alla garanzia del Fondo, nella misura dell'80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell'80%), le **operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La circolare ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che *“ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario”*, senza dunque l'applicazione del modulo andamentale.

Costi e durata

Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito.

Per i prestiti fino a € 25.000, come detto sopra, è previsto un tasso di interesse che tenga conto solo della copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, comunque non superiore al tasso dei Rendistato, con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare, attualmente, un valore tra 1,2% e 2%).

Per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso minimo, né una durata massima del rimborso prefissata.

RILASCIO DA PARTE DI SACE DI GARANZIE PER I FINANZIAMENTI

Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il Decreto Liquidità, con l'art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, uno strumento per fornire alle imprese italiane, di qualsiasi dimensione, i finanziamenti utili per contribuire a fronteggiare l'emergenza Coronavirus: la garanzia offerta dalla SACE, denominata **“Garanzia Italia”**.

Beneficiari

Le imprese interessate dovranno innanzitutto valutare se soddisfano le condizioni richieste per ottenere la garanzia. Garanzia Italia è disponibile per **qualsiasi tipologia di impresa** indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica:

- con **sede in Italia**;
- **non in difficoltà al 31 dicembre 2019**, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di Covid-19;
- che, **alla data del 29 febbraio 2020**, non risultava presente **tra le esposizioni deteriorate** presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

Si evidenzia che sono ammissibili alla “Garanzia Italia” anche le PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI (pari, fino al 31 dicembre 2020, a 5 milioni di euro).

Caratteristiche della garanzia della SACE

La garanzia rilasciata da SACE **non è gratuita** ed è rilasciata a condizione che il **finanziamento**:

- sia di durata **non superiore a 6 anni**, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- sia **di ammontare non superiore all'importo maggiore tra:**

- il **25% del fatturato del beneficiario nel 2019**, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
- il **doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019**, come risultanti dal bilancio, ovvero da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La garanzia copre:

- il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l'80% del finanziamento, per le imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Vincoli

L'impresa beneficiaria (o altre imprese del medesimo gruppo) **non potrà distribuire dividendi** o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020; inoltre, l'azienda sarà chiamata ad assumere l'impegno a gestire i **livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**. Dovrà inoltre rispettare una clausola made in Italy, cioè dovrà usare il **finanziamento solo per attività localizzate in Italia**.

Costi e durata

Le commissioni sono differenziate:

- per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono pari a 0,25% il 1° anno; a 0,5% il 2° e 3° anno; all'1% dal 4° al 6° anno;
- per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito il 1° anno, all'1% nel 2° e 3° anno, al 2% dal 4° al 6° anno.

Procedure

Per le imprese di prima fascia, sotto 1,5 miliardi di euro di fatturato, la procedura è la seguente:

- la richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dall'impresa direttamente alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di riferimento;
- il soggetto finanziatore verificherà i criteri di eleggibilità, effettuerà l'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserirà la richiesta di garanzia nel portale online di SACE;
- SACE processerà la richiesta e, riscontrato l'esito positivo del processo di delibera, le assegnerà un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emetterà la garanzia, controgarantita dallo Stato;
- il soggetto finanziatore erogherà il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

Per le imprese più grandi, la procedura è più complessa ed occorrerà un decreto Mef-Mise.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **DECRETO LIQUIDITÀ**
LE NUOVE SOSPENSIONI DI VERSAMENTI

Con il D.L. 08/04/2020, n. 23 (vedi anche Confimi Romagna News n. 19 del 10/10/2020), c.d. “Decreto Liquidità”, in vigore dal 9.4.2020, assumono particolare rilevanza le nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, previste dagli artt. 18 e 21, che **vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020**, c.d. “Decreto Cura Italia”.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 20/03/2020

L’art. 21, DL n. 23/2020 dispone la “rimessione in termini” per i versamenti differiti ad opera dell’art. 60, DL n. 18/2020 in base al quale *“i **versamenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai **premi** per l’assicurazione obbligatoria, **in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020**”*.

Ora è stabilito che

*“i **versamenti** ... di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono **considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020**”*.

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione. Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020, senza interessi e sanzioni**, i versamenti scaduti il 16.3 (prorogati al 20.3.2020) relativi a:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un’unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA forfetaria** dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d’acconto operate a febbraio**;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE E MAGGIO PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**;
- è prevista la sospensione dei versamenti *“in autoliquidazione”* **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, condizionata** ad una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%**:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **ritenute alla fonte** (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

Attenzione!

Nel periodo di sospensione restano dovuti i versamenti di ritenute fiscali operate su compensi professionali, agenti di commercio e per i pagamenti eseguiti dai condomini

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la **prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla **Gestione IVS commercianti - artigiani**.

Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;
- ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

Soggetti con inizio attività dall'1.4.2019 / enti non commerciali

La stessa sospensione dei versamenti *"in autoliquidazione"* in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 opera anche a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- che hanno **iniziato la predetta attività dall'1.4.2019** (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).

Sospensione versamenti per specifici soggetti

Con riferimento ai soggetti esercenti le seguenti specifiche attività:

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive;
- soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi;
- soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.;

Il DL in esame dispone la conferma delle **sospensioni già previste** e per tali soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo **2.3 - 30.4.2020** relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

- in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera **fino al 31.5.2020**.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.